SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero
dell'agricoltura e delle foreste

Ministero
del turismo e dello spettacolo

Ministero
per i beni culturali e ambientali

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Brunello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine ocenica comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 2,5.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo d'invecchiamento obbligatorio.

Nell'ambito della resa massima prevista nel presente articolo i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente, in via indicativa, in vendemmia la produzione media unitaria delle uve prescrivendo da parte dei conduttori, che prevedono di ottenere una resa massima maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni e conservato, per almeno tre anni di detto periodo, in botti di rovere o di castagno.

Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

Qualora per eccezionali esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento in botti dovesse essere trasferito in vasche, il periodo di giacenza nelle medesime dovrà essere recuperato, ai fini del computo dell'invecchiamento, immediatamente dopo il termine dei tre anni sopra indicati previa comunicazione all'ispettorato repressione frodi competente per territorio.

L'invecchiamento in botti di legno deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15% di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita sia ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a vino avente i requisiti del vino «Brunello di Montalcino».

Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il sei per cento di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Art. 6.

Il vino «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato per l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico, robusto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Brunello di Montalcino» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni può portare come qualificazione la dizione «Riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione «Brunello di Montalcino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ad autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengono indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei VQPRD.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiori a cinque litri munite del contrassegno di Stato.

Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato il vino «Brunello di Montalcino», ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Le bottiglie in cui viene confezionato il «Brunello di Montalcino» per la immissione al consumo devono essere di forma «bordolese» e limitate alle seguenti capacità: 0,375; 0,750; 1,500; 3; 5.

Le bottiglie debbono essere di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 68

92A1550

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che il rag. Antonio Fago è stato eletto consigliere del comune di Taranto nelle consultazioni del 6 maggio 1990;

Considerato che il suddetto consigliere è stato rinviato al giudizio del tribunale di Taranto per i reati di ricettazione e di sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione (articoli 648 e 648-*bis* del codice penale), ed è stato citato a giudizio davanti al pretore circondariale di Taranto per il reato di truffa (art. 640 del codice penale);

Considerato che a carico del predetto presso il casellario giudiziario figurano sei condanne per emissione di assegni a vuoto;

Ritenuto che per tali motivi la posizione del citato amministratore si pone in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto, nonché in stato di incompatibilità con le esigenze di decoro, dignità e prestigio che debbono costituire patrimonio personale imprescindibile di chi è chiamato alla amministrazione della cosa pubblica;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale di Taranto rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando nella popolazione uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che per quanto esposto ricorrano le condizioni di legge per far luogo alla rimozione del rag. Antonio Fago dalla carica di consigliere del comune di Taranto;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il rag. Antonio Fago è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Taranto.

Roma, 21 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il rag. Antonio Fago è stato eletto consigliere del comune di Taranto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Con decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto in data 20 dicembre 1991, il predetto amministratore è stato rinviato al giudizio del Tribunale per avere compiuto, in concorso con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, atti diretti a sostituire assegni circolari

provenienti da rapina aggravata e da furto. In particolare il Fago è accusato di aver ricevuto assegni circolari per complessivi 440 milioni di lire, in parte in assegni della Banca nazionale del lavoro provenienti da un furto consumato ai danni dell'Enpas-Mutui e in parte in assegni dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane provenienti da una rapina consumata sull'autostrada Caserta-Salerno (articoli 110, 81, 648 e 648-*bis* del codice penale).

Il suddetto Fago risulta, inoltre, rinviato al giudizio del pretore circondariale di Taranto per il reato di truffa aggravata (articoli 61, n. 7, e 640 del codice penale). Nel decreto di citazione a giudizio si contesta che egli abbia prospettato ad una terza persona, con artifici e raggiri, un lucroso affare consistente nell'aggiudicazione di un appalto pubblico, facendosi indebitamente consegnare assegni per 75 milioni di lire.

Risulta inoltre che il Fago, il giorno 3 aprile del 1984, venne tratto in arresto dalla guardia di finanza di Ventimiglia, mentre insieme ad altra persona si apprestava a superare il valico di frontiera in possesso di 690 milioni di lire tra contanti ed assegni. Fatti per i quali lo stesso è stato poi assolto per insufficienza di prove in primo grado, e per non essere il fatto più previsto come reato, in appello.

Lo stesso Fago, infine, tra gli anni 1974 e 1985, è stato condannato sei volte per emissione di assegni a vuoto. Il medesimo frequentemente appare nell'elenco dei protesti bancari ed inoltre conduce una vita dispendiosa che non trova giustificazioni nelle attività lavorative, produttive o professionali espletate.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore, pertanto, appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale. La permanenza del Fago all'interno del consiglio rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Taranto con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per addivenire all'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Antonio Fago dalla carica di consigliere del comune di Taranto.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma il relativo decreto.

Roma, 21 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1551

DECRETO 21 marzo 1992.

Rimozione dalle cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che il sig. Giancarlo Cito è stato eletto consigliere comunale e consigliere provinciale di Taranto nelle consultazioni del 6 maggio 1990;

Considerato che il medesimo amministratore è stato condannato per violazione delle norme sulla propaganda elettorale, per rissa (due volte), per violazione di domicilio tentato in concorso e per ricettazione;

Considerato altresì che il suddetto è stato per due volte rinviato a giudizio per diffamazione, una volta per violazione di domicilio e una volta per ingiuria;

Atteso inoltre che a carico dello stesso pendono cinque procedimenti penali per ingiuria e uno per calunnia;

Ritenuto che per tali motivi la posizione del citato amministratore si pone in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto, nonché in stato di incompatibilità con le esigenze di decoro, dignità e prestigio che debbono essere proprie di chi è chiamato alla amministrazione della cosa pubblica;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale e del consiglio provinciale di Taranto rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando nella popolazione uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che per quanto esposto ricorrano le condizioni per far luogo alla rimozione del sig. Giancarlo Cito dalle cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale di Taranto;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Cito è rimosso dalle cariche di consigliere comunale e di consigliere provinciale di Taranto.

Roma, 21 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giancarlo Cito è stato eletto consigliere del comune e della provincia di Taranto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il suddetto risulta condannato: dal tribunale di Taranto a cinque giorni di arresto e a L. 20.000 di ammenda per violazione delle norme sulla propaganda elettorale; dallo stesso tribunale a L. 30.000 di multa per rissa; dalla corte di appello di Lecce in conferma di sentenza del tribunale di Taranto, a dieci giorni di reclusione per tentata violazione di domicilio in concorso; dalla stessa corte di appello in conferma di sentenza del tribunale di Taranto a L. 100.000 di multa per rissa; dal tribunale di Taranto ad un anno e quattro mesi di reclusione per ricettazione (condanna confermata in appello e divenuta definitiva per rigetto del ricorso in Cassazione).

Il medesimo risulta altresì condannato dal tribunale di Taranto a due mesi di reclusione per il reato di ingiuria (articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47/1948 e 31 della legge n. 103/1975) e dal pretore di Taranto a quattro mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del codice penale). Nell'uno e nell'altro caso è in corso il giudizio di appello.

A carico del Cito, inoltre, risulta un decreto di rinvio al giudizio del tribunale di Taranto per i reati di diffamazione, diffamazione a mezzo stampa e a mezzo televisivo (articoli 81, 595, 596-*bis* e 61, n. 10, del codice penale; articoli 3 e 4 della legge n. 47/1948; articoli 17 e 31 della legge n. 103/1975).

Altro decreto di rinvio a giudizio è stato emesso a suo carico per il reato di violazione di domicilio e diffamazione (articoli 81, 595 e 614 del codice penale; articoli 17 e 31 della legge n. 103/1975 e art. 13 della legge n. 47/1948) ed altro ancora per diffamazione (articoli 81, 110, 595 e 61, n. 10, del codice penale; articoli 17 e 31 della legge n. 103/1975 e articoli 13 e 21 della legge n. 47/1948).

Infine, presso la procura della Repubblica di Taranto, risultano a suo carico cinque procedimenti per i reati di diffamazione e calunnia, per i quali i relativi fascicoli sono stati già trasmessi al G.I.P.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore, pertanto, appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e provinciale. La permanenza del Cito all'interno dei consigli comunale e provinciale rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune e della provincia di Taranto con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per addivenire all'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giancarlo Cito dalla carica di consigliere del comune e della provincia di Taranto.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma il relativo decreto.

Roma, 21 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1552

DECRETO 23 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Villa Literno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Mario Tavoletta è stato eletto consigliere del comune di Villa Literno (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 30 agosto 1987;

Considerato che il suddetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 24 febbraio 1992, in quanto gravemente indiziato del duplice omicidio di stampo camorristico, avvenuto in Santa Maria Capua Vetere il 19 dicembre 1991, ai danni di due pregiudicati;

Constatato che l'espletamento da parte del sig. Mario Tavoletta della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, altresì, che, in relazione alla descritta posizione processuale penale, la permanenza del predetto amministratore nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento e pertanto ingenera allarme nella popolazione determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Villa Literno (Caserta);

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 207/13.1/Gab. del 25 febbraio 1992 con il quale il sig. Mario Tavoletta è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Tavoletta è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Villa Literno (Caserta).

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mario Tavoletta è stato eletto consigliere del comune di Villa Literno (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 30 agosto 1987.

Il predetto amministratore, ritenuto elemento di spicco nell'ambito delle organizzazioni camorristiche che lo vedono schierato con l'omonimo "clan Tavoletta", in data 24 febbraio 1992 è stato tratto in arresto in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli a seguito di richiesta della procura distrettuale antimafia perché gravemente indiziato del duplice omicidio di stampo camorristico avvenuto in Santa Maria Capua Vetere il 19 dicembre 1991, nell'ambito della lotta tra bande rivali per il controllo delle estorsioni nei cantieri edili.

Il Tavoletta, inoltre, risulta aver riportato quattro condanne per emissione di assegni a vuoto.

Il predetto è legato altresì da vincoli di parentela ad Antonio Tavoletta, pluripregiudicato, ritenuto leader del sopracitato omonimo clan, a sua volta germano di Pasquale Tavoletta, detto «Zorro», già capo del suddetto sodalizio criminoso, scomparso nel mese di luglio del 1989 nel quadro della lotta tra la famiglia Tavoletta e quella degli Ucciero di Villa Literno.

Segnatamente la posizione processuale penale del sig. Mario Tavoletta si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il predetto amministratore è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carriera elettiva.

La sua presenza nel civico consesso espone, inoltre, la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento.

Tutto ciò ingenera motivato allarme nella popolazione e determina il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ritenuta l'esigenza di provvedere, ha disposto, con decreto n. 207/13.1/GAB del 25 febbraio 1992, la sospensione del sig. Mario Tavoletta dalla carica di consigliere del comune di Villa Literno.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Villa Literno (Caserta), essendosi verificata una delle ipotesi previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Mario Tavoletta dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 21 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1553

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° aprile 1992.

Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e le indicazioni tipiche dei vini.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di designazione dei rappresentanti dei settori viticolo, della trasformazione e del commercio, da nominare componenti i consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, nonché le modalità inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli medesimi;

Visto il proprio precedente decreto in data 26 marzo 1992, che occorre modificare sopprimendo, nell'art. 2, comma 4, la lettera *a)*, sostanzialmente ripetitiva della indicazione di categoria già figurante nel comma 3;

Decreta:

Art. 1.

Composizione e durata

1. I consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituiti dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominate agli effetti del presente decreto camere di commercio, detentrici di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono composti:

a) da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, nel caso che il consiglio interprofessionale sia provinciale;

b) da un minimo di nove ad un massimo di diciotto componenti nel caso che il consiglio interprofessionale sia interprovinciale. In tale caso, ogni singola provincia è rappresentata nel consiglio in proporzione alle dimensioni, per ciascuna di esse, dei tre settori della viticoltura, della trasformazione e del commercio, così come individuati nel successivo art. 2 del presente decreto.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

3. I consigli interprofessionali durano in carica tre anni.

Art. 2.

Rappresentanza professionale

1. I consigli interprofessionali sono rappresentativi, per un terzo, del settore viticolo e, per due terzi, dei settori della trasformazione e del commercio in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato.

2. Nel settore viticolo sono da comprendere i produttori di uve i cui terreni vitati sono iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne delle rispettive D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.

3. Nel settore della trasformazione sono da comprendere, sempre che commercializzino il prodotto confezionato o imbottigliato:

a) i viticoltori che trasformano le proprie uve prodotte in terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne;

b) le cantine sociali che trasformano le uve conferite dai soci, sempre con la caratteristica di essere state prodotte in terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne;

c) coloro che trasformano o elaborano uve, mosti e vini acquistati da terzi, anch'essi riconducibili a terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne.

4. Nel settore del commercio sono da comprendere coloro che acquistano vini I.G.T. ovvero vini che siano o che abbiano le caratteristiche per divenire, a seguito di invecchiamento, vini D.O.C.G. o D.O.C. e li commercializzano, previo confezionamento o imbottigliamento.

Art. 3.

Designazioni

1. Le designazioni alle camere di commercio dei rappresentanti di cui all'art. 2, quali componenti i consigli interprofessionali, spettano:

a) per il settore viticolo, alle organizzazioni sindacali degli agricoltori ed alle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello locale, nonché, nell'ipotesi che sia stato costituito, al consorzio volontario di tutela dello stesso vino D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T. che non abbia l'affidamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) per il settore della trasformazione, alle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello locale ed alle associazioni professionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

c) per il settore del commercio, alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente del consiglio interprofessionale è eletto dal consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nella sua prima riunione.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consiglio e dura in carica sino al rinnovo del consiglio stesso.

3. Nelle deliberazioni del consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio interprofessionale può altresì nominare un vice presidente, che sostituisca il presidente in caso di impedimento.

Art. 5.

Il collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri e dura in carica sino al rinnovo del consiglio interprofessionale.

2. La nomina dei componenti il collegio dei sindaci è deliberata dalla giunta esecutiva della camera di commercio. A tale fine, il consiglio interprofessionale designa sei nominativi di persone scelte tra gli iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e dei periti commerciali, fra i quali la camera di commercio scegli due componenti effettivi e due supplenti. Il terzo componente effettivo, cui spetta la presidenza del collegio, è scelto direttamente dalla giunta esecutiva della camera di commercio tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. Alla eventuale sostituzione integrativa del collegio dei sindaci con un sindaco supplente provvede la camera di commercio.

Art. 6.

Servizi di segreteria e contributo alle spese di gestione

1. La camera di commercio presso la quale è istituito il consiglio interprofessionale assicura i servizi di segreteria per il funzionamento del consiglio stesso.

2. Il consiglio interprofessionale delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno per l'anno successivo, la partecipazione alle spese occorrenti per il proprio funzionamento, determinando la quota di tale partecipazione da porre a carico del produttore del vino in proporzione al quantitativo per il quale ha rivendicato o dichiarato la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è trasmessa per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla giunta esecutiva della camera di commercio che l'approva entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine senza che la giunta esecutiva abbia deciso, la deliberazione si intende approvata.

4. La quota di partecipazione di cui al comma 2 è versata alla camera di commercio, secondo le modalità dalla stessa stabilite, dal produttore del vino contestualmente alla dichiarazione di produzione per quanto riguarda le I.G.T. ed all'atto del rilascio della certificazione di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per le D.O.C.G. e le D.O.C., per la quantità alla quale la certificazione fa riferimento.

5. La camera di commercio accredita al consiglio interprofessionale le somme riscosse ai sensi del comma 4.

Art. 7.

Bilancio annuale

1. Il consiglio interprofessionale si avvale per la tenuta della contabilità dei servizi di segreteria di cui all'art. 6, comma 1.

2. I servizi di segreteria predispongono, entro la fine di febbraio di ciascun anno, uno schema di bilancio che, corredato della relazione illustrativa, è trasmesso al collegio dei sindaci.

3. Il collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla ricezione dello schema di bilancio, si riunisce per esaminarlo e lo trasmette al consiglio interprofessionale accompagnato da una propria relazione.

4. Il collegio interprofessionale approva il bilancio entro il 15 aprile successivo e lo trasmette, corredato della relazione illustrativa e di quella del collegio dei sindaci, alla camera di commercio. La giunta esecutiva di quest'ultima può formulare rilievi o osservazioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del bilancio. In mancanza, il bilancio è reso esecutivo.

Art. 8.

Coordinamento e direttive del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

1. Al fine di consentire l'espletamento dell'attività di coordinamento e di direttiva di cui al comma 5 dell'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, da parte del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, i consigli interprofessionali sono tenuti a trasmettere, al comitato nazionale stesso, copia delle deliberazioni assunte e del bilancio entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 9.

Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto in data 26 marzo 1992, che, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, non ha prodotto effetti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno successivo a quello di tale pubblicazione.

Roma, 1° aprile 1992

Il Ministro: GORIA

92A1452

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 1992.

Autorizzazione agli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 con il quale gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono stati autorizzati al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, in data 19 giugno 1991, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1990, i seguenti sanitari:

Gualtieri prof. Gualtiero, primario della quarta divisione degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Valdiserri prof. Loris, primario dell'ottava divisione di ortopedia e traumatologia infantile degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Cervellati dott. Carlo, aiuto corresponsabile della prima divisione di chirurgia ortopedica traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Marchiodi dott. Luigi, aiuto corresponsabile dell'ottava divisione di ortopedia e traumatologia infantile degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Toni dott. Aldo, aiuto corresponsabile della settima divisione di chirurgia ortopedica traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 2.

Il commissario straordinario degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A1554

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 22 marzo 1991 con le quali viene approvata la proposta di modificare il capo VI ed il capo IX del vigente statuto e la tabella *C* del personale non docente appartenente alle varie aree funzionali;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i provvedimenti di attuazione connessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987 concernente l'organico del personale non docente dell'Università;

Veduta la legge 23 gennaio 1991, n. 21;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 dicembre 1991 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 1° febbraio 1992, prot. n. 308;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Il capo VI ed il capo IX nonché la tabella *C* del personale non docente delle varie aree funzionali del vigente statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono ulteriormente modificati nel modo che segue:

Capo VI

DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 125 (invariato).

Art. 126. — Per l'espletamento dei vari servizi l'Università si avvale di personale appartenente alle aree funzionali ed i profili professionali che seguono, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni:

1) *Area funzionale amministrativo-contabile:*

Personale amministrativo:

a) coordinatore amministrativo	qualifica IX
b) funzionario amministrativo	» VIII
c) collaboratore amministrativo	» VII
d) assistente amministrativo	» VI
e) operatore amministrativo	» V
f) agente amministrativo	» IV

Personale contabile:

a) coordinatore contabile	» IX
b) funzionario contabile	» VIII
c) collaboratore contabile	» VII
d) assistente contabile	» VI

2) *Area funzionale delle biblioteche:*

a) coordinatore generale delle biblioteche	II qualifica speciale
b) coordinatore di biblioteca	I qualifica speciale
c) funzionario di biblioteca	qualifica VIII
d) collaboratore di biblioteca	» VII
e) assistente bibliotecario	» VI
f) operatore di biblioteca	» V

3) *Area funzionale tecnico-scientifica:*

a) coordinatore tecnico	I qualifica speciale
b) funzionario tecnico	qualifica VIII
c) collaboratore tecnico	» VII
d) assistente tecnico	» VI
e) operatore tecnico	» V
f) agente tecnico	» IV

4) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:*

a) coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati	II qualifica speciale
b) coordinatore di elaborazione dati	I qualifica speciale
c) funzionario di elaborazione dati	qualifica VIII
d) collaboratore di elaborazione dati	» VII
e) assistente di elaborazione dati	» VI
f) operatore di elaborazione dati	» V

5) *Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:*

Gruppo degli uffici tecnici:

a) coordinatore generale dell'ufficio tecnico	II qualifica speciale
b) coordinatore di ufficio tecnico	I qualifica speciale
c) funzionario di ufficio tecnico	qualifica VIII
d) collaboratore di ufficio tecnico	» VII
e) assistente di ufficio tecnico	» VI

Gruppo delle stamperie:

a) capo centro stampa	» VIII
b) collaboratore poligrafico	» VII
c) assistente poligrafico	» VI
e) operatore poligrafico	» V

Gruppo dei servizi ausiliari generali:

a) operatore centralinista	» V
b) agente dei servizi ausiliari	» IV
c) bidello	» III

Al personale suddetto competono le mansioni previste dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e definite nelle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente dell'Università di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, allegato *B*, nonché dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Le funzioni di direttore amministrativo sono esercitate dal dirigente superiore che conseguirà tale qualifica con le modalità di cui all'art. 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Le funzioni di economo sono affidate con decreto del rettore, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati appartenenti alla IX qualifica, col profilo professionale di coordinatore contabile.

Le funzioni di economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

L'impiegato cui sono affidate le funzioni di economo è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

L'economo deve prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandato al consiglio di amministrazione, qualora sia incaricato del servizio di cassa.

Art. 127. — La pianta organica del personale non docente è deliberata dal consiglio di amministrazione della Università.

Art. 128 (invariato).

Art. 129. — Per i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici e riservati di accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali di cui all'art. 126, le prove di esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità relative allo svolgimento dei concorsi stessi, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 130 (invariato).

Art. 131 (invariato).

Art. 132 (invariato).

Art. 133. — Per le declaratorie delle qualifiche funzionali del personale di cui all'art. 126, i correlativi profili professionali, le riserve per i posti dei candidati ai concorsi già in servizio e provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore, si fa riferimento alla normativa in vigore per il personale non docente delle università statali ed in particolare all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

La qualifica di primo dirigente è conferita con le modalità di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il secondo livello nell'ambito della funzione di primo dirigente si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Capo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 160.

Primo comma (invariato).

Secondo comma (abrogato).

Art. 161 (invariato).

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO.

TABELLA *C* (abrogata)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 11 febbraio 1992

Il rettore: Bo

92A1555

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 25 marzo 1992, n. 272.

Legge 10 luglio 1991, n. 201 - Sostegno e sviluppo alla cooperazione agricola di rilevanza nazionale per l'anno 1992. Delibera CIPE 31 gennaio 1992.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

Premessa.

1. Come è noto con circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto successivo, n. 185, sono stati dettati nuovi criteri e procedure per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale a valere sull'assegnazione al settore delle risorse finanziarie per l'anno 1991 recate dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, con la quale sono state differite per il biennio 1991 e 1992 le disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752.

1.1. È noto, altresì, che con circolare n. 267 del 5 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre successivo, sono stati forniti ulteriori chiarimenti ad appositi quesiti formulati, nonché opportune esplicitazioni dei principi contenuti nella richiamata circolare n. 262 anche in riferimento a situazioni rappresentate in precedenti disposizioni all'uopo diramate.

Utilizzazione delle risorse finanziarie. 1991 e 1992.

2. Con la messa a disposizione del settore della cooperazione delle risorse finanziarie per il 1991, rivenienti dallo stanziamento della citata legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in applicazione di quanto stabilito dalla relativa delibera CIPE del 2 agosto 1991 e successiva di modifica del 31 gennaio 1992, nonché dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992, di assegnazione al settore stesso delle risorse finanziarie per il 1992, si ritiene di stabilire che alla ripartizione delle predette risorse concorrono in via prioritaria gli aiuti contributivi previsti per le operazioni di investimento che ricadono negli ambiti applicativi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1991, n. 267, trattandosi di procedimenti amministrativi che alla data del 31 ottobre 1991 non hanno trovato copertura di spesa nei fondi residui della legge 8 novembre 1986, n. 752, nonché le domande presentate entro il 15 novembre 1991 per la finanziabilità dei progetti di sviluppo e di riequilibrio finanziario.

2.1. Occorre chiarire che, a causa del rilevante numero di domande presentate entro il 15 novembre 1991, le risorse disponibili per il 1992 saranno utilizzate in parte per la finanziabilità delle predette domande e nei limiti di almeno 100 miliardi per quelle già presentate a tale data ma che possono essere rinnovate secondo i criteri di cui al punto 2.3 entro il termine di cui al punto 4, senza tuttavia escludere la possibilità di far luogo a utilizzazioni compensative nel quadro delle previste ripartizioni per gli anni 1991 e 1992, allo scopo di soddisfare il maggior numero possibile di progetti ammissibili a finanziamento.

2.2. Ai fini della utilizzazione delle risorse del 1992 nei termini precisati al precedente punto 2.1, si richiamano le già citate circolari n. 262 del 5 agosto 1991 e n. 267 del 5 novembre 1991, circa l'osservanza dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione, le procedure di erogazione dei contributi, le innovazioni procedurali, i vincoli di destinazione e di non alienazione, l'acquisizione dei pareri della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, nonché la misura dei contributi concedibili, salvo che per la formazione dei quadri manageriali la cui percentuale del 2% sullo stanziamento dello stesso 1992 è elevata al 3%.

2.3. Per quanto riguarda le richieste da rinnovare per le finanziabilità dei progetti con la disponibilità del 1992 di cui al punto 2.1, si ritiene di stabilire che i relativi progetti di sviluppo e riequilibrio finanziario debbano avere per oggetto integrazioni e/o completamenti, anche a seguito di operazioni di concentrazione aziendale, di progetti già presentati entro il 15 novembre 1991 da organismi cooperativi che possiedano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) un fatturato risultante dal bilancio dell'esercizio 1991 non inferiore a lire 80 miliardi. Nel caso di operazioni di concentrazioni, è ovvio che tale fatturato deve risultare dalla somma dei fatturati degli organismi cooperativi interessati;

b) una percentuale di esportazione dei prodotti trasformati e commercializzati non inferiore al 50% del fatturato risultante dal bilancio dell'esercizio 1991.

Per fatturato si intendono i ricavi totali esposti nella riga 2.160 del modello 885.

2.4. Sul punto della metodologia di calcolo dei conferimenti da parte dei soci di prodotti e/o servizi resi, tra i quali, si precisa, è ricompresa l'attività di approvvigionamento sul mercato nazionale di prodotti agricoli e zootecnici da utilizzare per la trasformazione e la commercializzazione, si chiarisce ulteriormente, in relazione a quesiti posti a questo Ministero, che non sono da comprendere, ai fini della determinazione della percentuale minima richiesta del 51%, le attività svolte per conto terzi, allorquando la Società cooperativa non effettua direttamente gli acquisti né procede direttamente alla vendita dei prodotti che vengono soltanto lavorati e trasformati con la consegna del prodotto finito al terzo per la commercializzazione a suo carico e con la percezione di un compenso, quale corrispettivo del costo sostenuto per detta limitata attività, ovviamente effettuata per una ottimale utilizzazione dell'impianto.

Presentazione delle domande.

3. Le domande di rinnovo per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di riequilibrio finanziario secondo quanto previsto ai precedenti punti, dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII, entro e non oltre il 15 aprile 1992. Entro il suddetto termine copie della domanda e del relativo progetto, se modificato o integrato, dovranno essere trasmesse ai competenti organi delle regioni e delle province autonome.

3.1. Nella domanda, a firma autenticata del legale rappresentante, dovranno essere riportati la descrizione sintetica del progetto, il fabbisogno per la totale copertura della spesa, distinta tra investimenti e riequilibrio finanziario, le relative modalità di copertura, nonché l'elencazione dei benefici pubblici concessi negli ultimi cinque anni o in corso di definizione da parte dello Stato e/o delle regioni, della Comunità economica europea o di altri enti erogatori.

3.2. Alla domanda come sopra compilata dovranno essere allegati, in duplice copia:

1) il progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario, se modificato o integrato;

2) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile, se non presentati in precedenza;

3) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonché il nominativo del legale rappresentante;

4) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative;

5) lo schema normalizzato (885) e le schede anagrafiche;

6) il bilancio dell'ultimo esercizio deliberato e depositato in tribunale, accompagnato dalla relazione e dal verbale di approvazione dell'assemblea, in copia autenticata, nonché dalla specifica dichiarazione dei sindaci o della società di revisione di cui alla richiamata circolare n. 267 dle 5 novembre 1991, ovvero il progetto di bilancio dell'ultimo esercizio redatto dal consiglio di amministrazione, accompagnato dalla relazione degli amministratori e della soprarichiamata specifica dichiarazione, tenendo presenti le nuove norme recate dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative ed in particolare l'art. 15, comma 2, riguardante la certificazione del bilancio annuale;

7) estratto notarile del libro soci;

8) elenco soci e dichiarazione in ordine all'entità dei conferimenti a firma del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale;

9) delibera dell'assemblea dei soci che stabilisce l'entità dell'aumento del capitale sociale e le relative modalità e tempi di versamento;

10) impegno di una banca a coprire il fabbisogno finanziario non coperto dall'intervento dei soci e dal contributo dello Stato con un finanziamento di durata almeno quinquennale, vincolato alla finalità per la quale è stato richiesto il finanziamento pubblico;

11) dichiarazione in ordine all'entità complessiva delle esportazioni con indicazione della percentuale rispetto ai ricavi totali ed analisi del fatturato per nazione estera a firma del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale.

3.3. Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi cooperativi interessati alla agevolazione contributiva in oggetto sull'obbligo di compilare lo schema normalizzato (mod. 885) e la scheda anagrafica in ogni loro parte con la massima cura e diligenza, al fine di rendere agevole e spedito il procedimento di esame delle domande, facendo presente che la non corretta e puntuale compilazione della suddetta modulistica comporterà per i richiedenti lo slittamento dei termini della relativa istruttoria amministrativa, mentre la presentazione su modelli non conformi a quelli previsti è condizione di irricevibilità, qualora gli stessi organismi interessati non provvedano di propria iniziativa alla regolarizzazione entro venti giorni dalla data di scadenza di cui al precedente punto 3.

Interventi per la formazione dei quadri manageriali.

4. Sono regolate dalle precedenti circolari le azioni finalizzate al potenziamento di banche dati nazionali, alla informazione, formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti.

4.1. La domanda di richiesta di contributo per il potenziamento di banche dati nazionali nonché per le iniziative finalizzate all'informazione, formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti, a valere sull'assegnazione del 1992, dovrà pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII, entro il termine di cui al punto 3.

4.2. Nella domanda, a firma autenticata del legale rappresentante, dovranno essere riportati la descrizione sintetica delle iniziative programmate, il fabbisogno di spesa, nonché l'elencazione dei benefici pubblici concessi o in corso di definizione sulle predette iniziative.

4.3. Alla domanda come sopra compilata dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

1) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile;

2) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonché il nominativo del legale rappresentante;

3) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro, limitatamente alle società cooperative;

4) relazione illustrativa delle iniziative da realizzare con l'indicazione analitica della spesa preventivata, firmata dal legale rappresentante;

5) preventivi-offerta per attrezzature da parte di tre ditte e relativo prospetto comparativo con l'indicazione di quello prescelto e delle ragioni della preferenza, sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione.

Interventi creditizi a favore di cooperative agricole di rilevanza nazionale.

5. Per quanto riguarda il concorso negli interessi sui mutui integrativi, sono stati previsti specifici interventi con la legge n. 140 del 7 febbraio 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 in data 20 febbraio 1992 nonché le relative disposizioni attuative di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1992 ed alla circolare 21661 in pari data, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 in data 20 marzo 1992.

*
* *

Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati per rendere, con ogni sollecitudine, concrete ed operanti le disposizioni della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992.

Il Ministro: GORIA

92A1544

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 marzo 1992, n. 19.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93.

Art. 1.

Proroga validità precedenti circolari

1. La circolare n. 17 del 28 marzo 1991, come modificata ed integrata dalla circolare n. 18 del 31 maggio 1991 e con le modifiche di cui agli articoli seguenti, resta in vigore per la stagione teatrale 1992-93, salvo che venga modificata entro il 30 aprile 1992.

Art. 2.

Anno teatrale

1. Il periodo di attività, definito anno teatrale decorre:

dal 1° giugno 1992 al 31 maggio 1993 per le iniziative previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991;

dal 1° settembre 1992 al 31 maggio 1993 per gli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale di cui all'art. 9 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991;

dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 per gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 7 e 8 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991;

dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 per le iniziative previste dagli articoli 5, 6, 14 e 17 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991.

Art. 3.

Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1992-93, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. V - Attività teatrali di prosa e rivista in Italia - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) 31 ottobre 1992 per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 della circolare n. 17;

b) 31 dicembre 1992 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 14 e 17 della circolare n. 17;

iniziative stabili:

a) 30 giugno 1992 per gli enti e associazioni stabili di produzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 della circolare n. 17;

b) 31 maggio 1992 per gli organismi stabili di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della circolare n. 17;

iniziative a carattere stagionale:

30 giugno 1992 per gli organismi teatrali di cui all'art. 10, lettera *b*) e all'art. 15 della circolare n. 17.

Art. 4.

Statuto omologo degli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica

1. Gli enti od associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare 28 marzo 1991, n. 17, sono tenuti ad adeguare lo satuto ai principi di cui al decreto 29 novembre 1990, e procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione ed alla nomina del direttore secondo i principi suddetti, entro il termine del 30 giugno 1992.

2. Gli adempimenti di cui al precedente comma, costituiscono presupposto essenziale per l'ammissione alla sovvenzione, ai sensi del citato art. 7 della circolare n. 17.

Il Ministro TOGNOLI

92A1557

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 25 marzo 1992, n. 33.

Ammissione ai contributi per attività culturali ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, art. 1 e art. 3, settimo e ottavo comma.

Art. 1.

Beneficiari dei contributi

Gli istituti che ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, art. 1, sono inseriti nella tabella di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione in tabella

Gli istituti, che aspirano ad essere ammessi al contributo ordinario dello Stato, devono svolgere attività di rilevante valore culturale e scientifico che deve risultare, tra l'altro, da:

attività di ricerca, promossa ed attuata in modo continuativo realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio e corsi;

pubblicazione ed edizione di opere relative all'attività istituzionale;

possesso di un patrimonio bibliografico o documentale o museale in funzione strumentale con l'attività istituzionale.

Art. 3.

Domande di inserimento in tabella

Gli istituti, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo e che aspirano ad essere inseriti nella tabella devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Divisione II, entro il primo semestre dell'ultimo anno di validità della tabella in vigore, domanda in carta legale contenente i seguenti dati: generalità del legale rappresentante, denominazione, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento del contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato all'ente o mediante commutazione in vaglia cambiario.

La domanda dovrà inoltre essere corredata di:

atto costitutivo e statuto in copia autenticata;

relazione sull'attività svolta nei precedenti tre anni;

ultimo conto consuntivo;

bilancio preventivo;

composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci.

Art. 4.

Determinazione dell'ammontare del contributo

Il Ministro per i beni culturali e ambientali determinerà l'ammontare del contributo da iscrivere nella tabella per ciascun istituto, tenendo presente:

l'attività di ricerca scientifica volta all'ampliamento delle conoscenze e la sua continuità nel tempo;

il rilievo culturale del patrimonio bibliografico, archivistico, museale e la sua pubblica fruibilità;

la produzione editoriale;

i convegni, le mostre e le altre manifestazioni di valore scientifico;

il livello di inserimento operativo in campo nazionale e internazionale;

gli anni di attività e/o il possesso della personalità giuridica.

Art. 5.

Procedura per l'emanazione della tabella e suo rinnovo

La tabella, con l'indicazione degli istituti destinatari del contributo e del relativo ammontare, predisposta dal Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, sentito il parere del competente comitato di settore, viene emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia. Con analoga procedura, ogni tre anni, la tabella viene revisionata.

Art. 6.

Vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali

Gli istituti inseriti in tabella sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenuti, pertanto, a trasmettere annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali i seguenti documenti:

i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire ai fini dell'esercizio della vigilanza o per la redazione della prescritta relazione al Parlamento.

La documentazione di cui al presente articolo deve essere trasmessa in originale e firmata dal legale rappresentante.

Art. 7.

Sospensione del finanziamento annuale ed esclusione dalla tabella

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere con proprio decreto motivato l'erogazione del finanziamento previsto in tabella in caso di inattività dell'ente.

Qualora tale sospensione venga protratta per sistematica inattività, l'ente viene escluso dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 8.

Contribuzione ai sensi dell'art. 3 settimo e ottavo comma, della legge n. 123/1980

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale può concedere contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

Gli istituti devono allegare alla domanda di contributo straordinario la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante:

una relazione illustrativa dell'iniziativa o del programma straordinario di ricerca;

un preventivo di spesa, con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A1559

CIRCOLARE 28 marzo 1992, n. 36.

Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività culturali di enti, associazioni, fondazioni, comitati, biblioteche non statali.

Art. 1.

Finalità

La presente circolare disciplina, ai sensi della vigente legislazione, gli interventi finanziari dello Stato, utilizzando gli stanziamenti previsti nella rubrica II dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali destinati a favore di attività culturali.

Art. 2.

Natura degli interventi

Gli interventi di cui al precedente art. 1 consistono nella concessione di:

a) contributi ad enti culturali, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 123;

b) contributi per il funzionamento delle biblioteche pubbliche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale;

c) contributi per congressi scientifici e culturali.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono essere ammessi ai contributi di cui al precedente art. 2:

lettera *a)*:

gli enti che abbiano svolto la loro attività almeno da un triennio;

svolgano servizi nel campo culturale;

promuovono attività di ricerca;

svolgano l'attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma;

lettera *b)*:

le biblioteche non statali, aperte al pubblico, con esclusione di quelle di competenza regionale in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, art. 7;

lettera *c)*:

enti, associazioni e comitati legalmente riconosciuti o costituiti con atto pubblico, con l'esclusione degli enti locali e delle università.

Art. 4.

Istanze

Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, redatte in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, devono essere trasmesse al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, con l'indicazione della divisione competente secondo la natura dell'intervento richiesto firmate dal legale rappresentante e corredate dei seguenti dati: denominazione, sede legale, codice fiscale, numero telefonico ed eventuale fax dell'ente e con la richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'ente o mediante commutazione in vaglia cambiario.

Art. 5.

Documentazione

Ai fini dell'ammissione ai suddetti contributi gli enti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, devono inviare, in duplice copia, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti firmati in originale dal legale rappresentante:

1) alla divisione II per i contributi di cui al precedente articolo lettera *a)*:

atto costitutivo e statuto (copie autenticate);

relazione sull'attività svolta nei decorsi anni, almeno quella dell'ultimo triennio;

programma che l'ente intende svolgere con il contributo erogato;

elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale programma;

eventuali pubblicazioni curate o edite dall'ente richiedente;

bilancio preventivo dell'anno in corso e conto consuntivo dell'anno precedente redatti in forma analitica e chiara, approvati dagli organi statutariamente competenti;

dichiarazione concernente la composizione delle cariche sociali, e per le associazioni, l'elenco aggiornato dei soci;

scheda conoscitiva e riepilogativa, compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato 1;

2) alla divisione IV per i contributi di cui alla lettera *b)*:

una dichiarazione dalla quale risulti che la biblioteca non rientra fra quelle previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e che è aperta al pubblico con l'indicazione dei giorni e dell'orario per la consultazione e per l'eventuale prestito;

una documentata relazione sull'utilizzazione dell'eventuale contributo erogato nel precedente anno;

elenco delle attrezzature di cui dispone la biblioteca;

scheda conoscitiva, compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato 2;

3) alla divisione V per i contributi di cui alla lettera *c)*:

una relazione illustrativa sulla manifestazione per la quale si chiede il contributo;

un bilancio di previsione con entrate e uscite delle spese da sostenere per il convegno;

una dichiarazione con la quale l'ente si impegna a trasmettere a questo ufficio centrale eventuali atti o pubblicazioni relative alla manifestazione;

copia dell'atto costitutivo;

copia dello statuto.

Art. 6.

Termini

Al fine di predisporre tempestivamente i piani di ripartizione dei contributi, le domande devono pervenire, tassativamente a mezzo plico raccomandato, con esclusione di quelle già trasmesse alla data di pubblicazione della presente circolare, relative all'anno 1992, all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali entro il 30 aprile 1992 per il corrente anno e entro il mese di febbraio per gli anni successivi.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute:

o dopo la scadenza indicata;

o non complete nella documentazione prevista dalla presente circolare;

o non trasmesse a mezzo plico raccomandato.

Art. 7.

Assegnazione del contributo

L'amministrazione ha facoltà di decidere in ordine all'ammissione al contributo previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, nel pubblico interesse e tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione.

L'assegnazione del contributo finanziario è disposta, di regola, in un'unica soluzione.

Art. 8.

Controllo sulla utilizzazione dei contributi

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali, oltre alla documentazione prescritta nella presente circolare ogni altro elemento utile che venisse loro richiesto al fine dell'esercizio governativo di controllo, che potrà essere attuato anche con visite ispettive, sulla utilizzazione dei contributi erogati.

p. *Il Ministro:* ASTORI

ALLEGATO 1

SCHEDA CONOSCITIVA

(da allegare all'istanza di contributo, in uno ai documenti di rito, prodotta ai sensi della legge n. 123/1980, art. 3, commi primo e quarto).

Denominazione: ....

Anno di costituzione: ....

FORMA ISTITUZIONALE

Accademia
Associazione
Fondazione
Società
Altra

Registrazione legale:

C.F./IVA ....

L'attività istituzionale è sottoposta a vigilanza e/o controllo: SI NO
se si, specificare: ....

Settore di competenza:

	Città	Piazza/via	C.a.p.	Telefono
Sede:				

Di proprietà
In concessione
In uso gratuito
In locazione

ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Archivio	Specificare se è proprio o aggregato
Aperto al pubblico	
Aperto soltanto ai soci	
Biblioteca	Consistenza numerica
Aperta al pubblico	Libri
Aperta soltanto ai soci	Periodoci
Laboratorio di ricerca	Consistenza e tipologia
Aperto al pubblico	
Aperto soltanto ai soci	
Emeroteca	Consistenza e tipologia
Aperta al pubblico	
Aperta soltanto ai soci	
Fototeca	Consistenza e tipologia
Aperta al pubblico	
Aperta soltanto ai soci	

Cineteca Consistenza e tipologia
Aperta al pubblico
Aperta soltanto ai soci

Nastroteca Consistenza e tipologia
Aperta al pubblico
Aperta soltanto ai soci

Discoteca Consistenza e tipologia
Aperta al pubblico
Aperta soltanto ai soci

Collezioni varie Consistenza e tipologia
Aperte al pubblico
Aperte soltanto ai soci

Attrezzature video-magnetiche: SI NO
se si, quali ....

Attrezzature elettronico-digitali: SI NO
se si, quali ....

Altre apparecchiature:

Finanziamenti ordinari relativi agli anni precedenti:
Stato ....
Regione ....
Provincia ....
Comune ....
Altri enti pubblici ....
Altri enti privati ....
....
....
....

Finanziamenti occasionali relativi all'anno precedente:
....
....

Finanziamenti dovuti a leggi speciali:

Ricavato per servizi e:o vendita pubblicazioni:

ORGANI STATUTARI

Consiglio/Comitato scientifico	Consiglio di amministrazione (1)
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

(1) Indicare qualifiche, nomi e data di nomina.

ALLEGATO 2

SCHEDA CONOSCITIVA

(Da allegare alla domanda di contributo)

Denominazione ente proprietario della biblioteca: ....

Denominazione biblioteca: ....

Notizie storiche e altre notizie utili: ....

....

Carattere: generale
specialistico (indicare la specializzazione)

Orario di apertura al pubblico:

Media presenze mensili:

Prestito: SI NO

Consistenza numerica:
libri
riviste

Materiale pregiato:
manoscritti
cinquecentine
incunaboli
edizioni rare
microfilm

Cataloghi:

Attrezzature varie:

Impianto antifurto: SI NO Antincendio: SI NO

Eventuali contributi del Ministero nell'ultimo triennio:

Direttore o incaricato:

Responsabile dell'ente proprietario:

Codice fiscale dell'ente proprietario:

Conto corrente postale o bancario intestato all'ente proprietario:

Città .... (provincia di..........)

Via .... c.a.p. .... tel. ....

Data, ...

Firma e timbro

....

92A1558

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 9 marzo 1992, n. 6.

Legge 3 maggio 1989, n. 169, e suoi decreti di applicazione n.184 e n. 185 in data 9 maggio 1991. Produzione, commercializzazione e importazione di latte alimentare trattato termicamente. Precisazioni.

Presidenti regioni
Presidenti province autonome Trento e Bolzano
Assessori alla sanità delle regioni
Veterinari confine, porto, aeroporto e dogana interna
Uffici sanità porto e aeroporto
Unità sanitarie locali
Comando carabinieri A.S.
Ufficio repressioni e frodi c/o Ministero dell'agricoltura e delle foreste

e, per conoscenza:

Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. - Ufficio I
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie
Commissari di Governo presso le regioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - D.G. tutela - D.G. produzione agricola
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale - D.G. commercio interno
Istituto superiore di sanità - Lab. alimenti
Istituti zooprofilattici
Presidi multinazionali di prevenzione
Confagricoltura
Coldiretti
Confindustria - Federalimentari
Confapi
Confcommercio
UNALAT
Associazione italiana allevatori
Fiamclaf
Ancli
Lega cooperative mutue
Federlatte
Assolatte
Ufficio gabinetto
Ufficio studi e legislazione
Segreteria Sottosegretariato Stato - Sen. Elena Marinucci
Segreteria Sottosegretariato Stato - On. Paolo Bruno
Segreteria Sottosegretariato Stato - On. Maria Pia Garavaglia

La legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, ha prescritto i tipi e le condizioni di commercializzazione nel territorio nazionale del latte alimentare trattato termicamente destinato al consumatore finale (latte «fresco pastorizzato di alta qualità», latte «fresco pastorizzato», latte «pastorizzato», latte «UHT», latte «sterilizzato»).

I decreti ministeriali n. 184 e n. 185 del 9 maggio 1991, emanati in applicazione degli articoli 1 e 4 della legge n. 169/1989, hanno fissato le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo prodotto nel territorio nazionale e destinato alla utilizzazione per la produzione rispettivamente di latte alimentare trattato termicamente (latte «pastorizzato», latte «fresco pastorizzato», latte «UHT» e latte «sterilizzato» e di latte «fresco pastorizzato di alta qualità».

Per poter essere liberamente commercializzati nel territorio italiano i suddetti tipi di latte sono soggetti, oltreché alle disposizioni per essi prescritti in fase di produzione dai decreti ministeriali n. 184 e n. 185, anche ai requisiti specifici fissati per ognuno di essi dalla legge n. 169/1989.

Qualora gli stessi latti dovessero formare oggetto di scambi intracomunitari si precisa che possono essere esportati solo quei tipi che per condizioni di produzione del latte crudo e per requisiti intrinseci posseduti siano comformi alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988) e sempreché essi siano stati prodotti in stabilimenti di trattamento termico ufficialmente riconosciuti da questo Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 212/1988. In tal senso non può essere oggetto di esportazione il latte «pastorizzato» in quanto non presenta i requisiti minimi prescritti dalla direttiva n. 85/397/CEE.

Per gli stessi motivi gli analoghi latti alimentari trattati termicamente prodotti in Paesi CEE e presentati alla importazione in confezioni per il consumatore finale possono essere introdotti e commercializzati nel territorio nazionale se soddisfano ai requisiti minimi per essi previsti dalla direttiva n. 85/397/CEE.

Per effetto dell'art. 30 del trattato CEE ed in conformità alle diverse sentenze emesse dalla Corte di giustizia della CEE non può in ogni caso essere impedita la introduzione nel territorio nazionale, ed in conseguenza la commercializzazione, di quei latti trattati termicamente che, pur rispondenti alle condizioni minime prescritte dalla direttiva n. 85/397/CEE, siano commercializzati con marchi di qualità superiore rispetto al latte normale legalmente riconosciuti nei rispettivi Paesi di origine, anche se i loro requisiti non siano pienamente collimanti con quelli prescritti dalla legge n. 169/1989.

In relazione a quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler disporre acché i dipendenti organi di controllo si attengano alle direttive come sopra impartite nell'espletamento dei compiti di istituto assegnati dalle leggi vigenti.

Pregasi fornire assicurazioni di adempimento.

Il Ministro: DE LORENZO

92A1556

CIRCOLARE 20 marzo 1992, n. 12.

Direttiva n. 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Adempimenti per la ristrutturazione dei centri di raccolta e degli stabilimenti di depurazione.

Presidenti regioni

Presidenti province autonome Trento e Bolzano

Assessori sanità regioni

e, per conoscenza:

Commissari di Governo presso le regioni

Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. - Ufficio I

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento politiche comunitarie

Ministero della marina mercantile - Ufficio di gabinetto

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale

Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto

Ufficio di gabinetto

Segreteria Sottosegretario di Stato - Sen. Elena Marinucci

Associazioni di categoria (vedere elenco allegato)

Italrap - Bruxelles

Commissione CEE - Direzione generale pesca - Direzione strutture - Rue Joseph II, 99 - Bruxelles

Direzione generale servizi veterinari

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991, è stata pubblicata la direttiva n. 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Tale direttiva, che dovrà essere recepita nell'ordinamento legislativo nazionale, detta, tra l'altro, disposizioni in merito all'adeguamento delle strutture dei centri di spedizione e degli stabilimenti di depurazione alle prescrizioni minime in essa contenute.

In particolare l'art. 5 di tale direttiva prevede che i centri di spedizione e gli stabilimenti di depurazione siano autorizzati all'esercizio della loro attività dopo che l'autorità sanitaria locale competente abbia accertato la loro conformità alle disposizioni previste dalla direttiva medesima e riportate nell'allegato al capitolo IV.

Sul piano nazionale la materia è attualmente disciplinata, come noto, dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 (norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi) che ha previsto l'esistenza di centri di raccolta e di impianti di depurazione dei molluschi fissando per essi determinate condizioni strutturali ed impiantistiche.

Poiché ora la citata direttiva n. 91/492 fissa nuove e più specifiche condizioni per la parte impiantistica e strutturale occorre che i suddetti centri e stabilimenti si uniformino a quanto richiesto dalla CEE.

In base alle disposizioni contenute nell'art. 5 di detta direttiva i centri di raccolta e gli stabilimenti di depurazione che esercitavano la loro attività alla data del 31 dicembre 1991 possono continuare a operare con le attuali strutture in attesa del loro pieno adeguamento per un periodo di tempo che comunque non può oltrepassare il 31 dicembre 1995.

Si precisa che qualsiasi struttura autorizzata dopo tale data deve comunque rispondere alle prescrizioni minime riportate nel capitolo IV dell'allegato della direttiva n. 91/492, fatta eccezione per quei centri di raccolta e stabilimenti di depurazione che, anche se non in esercizio alla data del 31 dicembre 1991, risultano tuttavia beneficiari di un finanziamento comunitario ai sensi del regolamento CEE n. 355/77 e del regolamento CEE n. 4042/89 del 19 dicembre 1989 per l'adeguamento delle loro strutture.

Sempre in base alle disposizioni della direttiva n. 91/492/CEE possono ottenere la deroga di cui sopra soltanto i centri di raccolta e gli stabilimenti di depurazione che avranno sottoposto a questo Ministero entro il 1° luglio 1992 una specifica richiesta corredata di un piano e di un programma di lavori che precisi i termini entro i quali le strutture medesime si conformeranno ai requisiti richiesti.

A questo proposito si comunica che con decisione della Commissione CEE in data 10 dicembre 1991, adottata ai sensi dell'art. 5 secondo la procedura dell'art. 12 della direttiva n. 91/492, possono costituire oggetto della deroga succitata le strutture che qui di seguito si elencano:

1) fabbricati dei locali e dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi;

2) pavimenti dei locali o dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi;

3) aree di lavoro dei locali o dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi;

4) pareti dei locali o dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi;

5) illuminazione, naturale o artificiale dei medesimi locali o reparti;

6) numero degli spogliatoi;

7) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi vivi;

8) reparto separato per la raccolta dei rifiuti;

9) locali per la conservazione dei prodotti finiti separati da quelli per la conservazione di eventuali altri prodotti della pesca;

10) serbatoi di acqua e pendenza del fondo delle vasche di depurazione.

La richiesta di cui sopra, corredata da tutti gli elementi di giudizio necessari, dovrà pervenire a questo Ministero - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III, per il tramite della U.S.L. competente per territorio la quale dovrà far conoscere il proprio motivato parere in merito.

Sempre in base alle disposizioni dell'art. 5 le imprese che avranno presentato a questo Ministero un piano ed un programma di lavori di ristrutturazione conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva n. 91/492 potranno eventualmente richiedere al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima, l'ammissione ai benefici comunitari ai sensi del vigente regolamento CEE n. 4042/89.

Premesso quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler interessare, attraverso i canali ritenuti più idonei, gli operatori economici del settore per una sollecita applicazione delle direttive come sopra indicate, al fine di consentire a questo Ministero l'attivazione delle procedure di informazione dei competenti servizi della Commissione CEE.

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

ALLEGATO

ASSOCIAZIONI SETTORE MOLLUSCHICOLTURA

1) Associazione generale cooperative italiane (A.G.C.I.), indirizzo: via Salaria n. 222, Roma, c.a.p. 00198, tel. 06/8542441 - 8413586, telex, telefax 06/8848258.

2) Federazione nazionale cooperative pesca (Federcopesca), indirizzo: via Benedetto Croce n. 68/116, Roma, c.a.p. 00142, tel. 06/5410546, telex, telefax 06/5425093.

3) Associazione nazionale cooperative pesca-lega (A.N.C.P.), indirizzo: via Guattani, 9/13, Roma, c.a.p. 00161, tel. 06/844391, telex, telefax 06/84439216.

4) Federazione italiana acquacoltori (F.I.A.), indirizzo: via Machiavelli, 28, Trieste, c.a.p. 34123, tel. 040/362886, telex, telefax 0481/791385.

5) Federazione italiana maricoltori, indirizzo: via Battisti n. 2, Trieste, c.a.p. 34100, tel. 040/7828938, telex, telefax.

6) Unione molluschicoltura italiana (U.M.I.), indirizzo: (sede legale) via B. Croce, 68/116, Roma, c.a.p. 00142, tel. 06/5410546, telefax; indirizzo: (sede operativa) Calle Duse, 995, Chioggia, tel. 041/406216, telefax.

7) Associazione nazionale difesa e valorizzazione molluschi eduli e crostacei, indirizzo: via Bologna n. 34, Pescara, c.a.p. 65121, tel. 085/387191, telex, telefax 085/387191.

8) Assoittica Italia, indirizzo: via Lucrezio Caro n. 62, Roma, c.a.p. 00193, tel. 06/6540092 - 6541940, telex, telefax 06/6541940.

9) Confederazione nazionale pesca (Federpesca), indirizzo: corso d'Italia n. 92, Roma, c.a.p. 00198, tel. 06/851125 telex Federpesca, telefax.

92A1579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Sulmona 1992
(Estrazione del 29 marzo 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Sulmona il 29 marzo 1992 e dell'abbinamento ai cantanti finalisti partecipanti al 9° concorso canoro «Maria Caniglia»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie E n. 37149 di lire 2 miliardi abbinato alla cantante Marianna Tarassova;

2) Biglietto serie AB n. 11392 di lire 500 milioni abbinato alla cantante Marta Moretto;

3) Biglietto serie AA n. 60034 di lire 250 milioni abbinato alla cantante Donatella Lombardi;

4) Premi da lire 100 milioni cadauno:

Biglietto serie A n. 61345;
Biglietto serie E n. 37912;
Biglietto serie L n. 27754;
Biglietto serie R n. 70600;
Biglietto serie U n. 86004.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 40 milioni cadauno:

1)	Biglietto	serie	C	n.	87690;
2)	»	»	E	»	11133;
3)	»	»	E	»	62191;
4)	Biglietto	serie	G	n.	39024;
5)	»	»	M	»	00116;
6)	»	»	M	»	23089;
7)	»	»	N	»	22857;
8)	»	»	N	»	65808;
9)	»	»	O	»	63520;
10)	»	»	T	»	87725;
11)	»	»	U	»	77697;
12)	»	»	V	»	20862;
13)	»	»	Z	»	91793;
14)	»	»	AA	»	48582;
15)	»	»	AA	»	92435;
16)	»	»	AB	»	39040;
17)	»	»	AC	»	12931.

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie E n. 37149 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie AB n. 11392 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie AA n. 60034 L. 1.000.000;

4) Ai rivenditori degli ulteriori 5 premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno;

5) Ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

92A1565

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 409, recante: «Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1991).

All'art. 3, comma 7, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 5, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «7. Nell'ambito della *modalità* verticale, come descritta nella ...», si legga: «7. Nell'ambito della *mobilità* verticale, come descritta nella ...».

All'art. 4, comma 2, alla pag. 6, prima colonna del medesimo supplemento ordinario, dove è scritto: «... nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di *impiego* impiego.», si legga: «... nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di *pubblico* impiego.».

Al successivo art. 9, comma 3, del già citato decreto, riportato alla pag. 8, prima colonna, del predetto supplemento ordinario, dove è scritto: «5ª qualifica L. *3.000.000*», si legga: «5ª qualifica L. *3.800.000*».

92A1561

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 442, recante: «Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1992).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 12, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove sono riportate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative stipulanti l'accordo recepito con il predetto decreto, dove è scritto: «*CIDE*, CGIL, CISL, ...», si legga: «*CIDA*, CGIL, CISL, ...».

92A1562

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- *semestrale*	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento *ai fascicoli della serie speciale* destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 0 0 9 2 *

L. 1.200